

Regole d'Ampezzo



LAUDO

della Comunanza
delle Regole d'Ampezzo


con leggi sulla proprietà collettiva

Cortina d'Ampezzo

edizione aggiornata gennaio 2018

Estensione della proprietà fondiaria di Cortina d'Ampezzo

| | |
|---|----------------------|
| Proprietà delle Regole riunite (Comunanza) | 15.305 ettari |
| Proprietà assolute delle singole Regole | 545 ettari |
| Proprietà del Comune di Cortina d'Ampezzo | 1.553 ettari |
| Proprietà del Demanio dello Stato (rocce)..... | 6.160 ettari |
| Proprietà private e pubbliche (strade, acque, ecc.).... | 1.888 ettari |
| Estensione totale del territorio comunale | <u>25.451 ettari</u> |



LAUDO

della Comunanza delle Regole d'Ampezzo

CAPITOLO I

Le Regole d'Ampezzo e la loro Comunanza

Art. 1) Le Regole d'Ampezzo

Le Regole d'Ampezzo, associate nella Comunanza Regoliera e con sede in Cortina d'Ampezzo, sono:

Regola Alta di Lareto
Regola Alta di Ambrizola
Regola Bassa di Zuel
Regola Bassa di Campo
Regola Bassa di Pocol
Regola Bassa di Rumerlo
Regola Bassa di Cadin
Regola Bassa di Chiave
Regola Bassa di Lareto
Regola Bassa di Mandres
Regola Bassa di Fraina

Art. 2) Finalità della Comunanza delle Regole d'Ampezzo

La Comunanza delle Regole, di cui all'articolo precedente, si propone di valorizzare l'associazione dei Consorti Regolieri e dei loro Familiari, riuniti nelle singole Regole e di organizzare, di amministrare e di godere il patrimonio comune nel quadro delle secolari tradizioni e dello sviluppo economico-sociale della Comunanza stessa.

Art. 3) Laudo

Il Laudo è il titolo qualificativo e statutario dell'ordinamento della Comunanza delle Regole d'Ampezzo.

Il Laudo e le sue eventuali modifiche sono deliberate dall'Assemblea Generale dei Consorti Regolieri in adunanza straordinaria, purché siano presenti o delegati almeno un terzo dei Consorti, con il voto di due terzi dei partecipanti.

Il verbale deve essere redatto da un notaio.

CAPITOLO II Soggetti

Art. 4)

I Soggetti sono i Consorti Regolieri, portatori dell'interesse familiare, riuniti nelle singole Regole e nella loro Comunanza e costituiscono comunioni di persone e di beni in base ai rispettivi statuti e consuetudini. Essi esercitano da tempo immemorabile i loro diritti in modo indiviso sui beni agro silvo pastorali appresi per Laudo e sul restante loro patrimonio.

Art. 5) Acquisto dello stato di Regoliere

In conformità alle antiche consuetudini sempre osservate, il titolo di Consorte Regoliere si assume:

- a) per eredità dal padre, anche adottivo, o dalla madre "ereditaria";
- b) per acquisto alle condizioni di tempo, di modo, di contributi in

denaro o lavoro, da stabilirsi caso per caso in forza di apposita deliberazione dell'Assemblea Generale, su deliberata proposta della Regola Bassa che intende conferire tale titolo. La proposta della Regola, deliberata a sensi del rispettivo Laudo, deve pervenire alla Deputazione Regoliera almeno trenta giorni prima dell'assemblea generale.

L'Assemblea Generale delibera validamente con i due terzi dei voti dei partecipanti, purché siano presenti o delegati almeno un terzo dei Consorti Regolieri.

Art. 5 bis) Fioi de Sotefamea

a) I Fioi de Sotefamea, raggiunta l'età di anni 25, assumono il titolo di Regoliere nel solo ambito della Comunanza delle Regole d'Ampezzo.

Essi saranno iscritti in apposito catasto, secondo i criteri indicati dal successivo articolo 7. Solo all'atto della morte del padre intestato o della madre "da roba", saranno iscritti nei catasti delle singole Regole di appartenenza;

b) l'assunzione del titolo avviene per eredità, in funzione della natura allodiale dei beni regolieri;

c) ai Fioi de Sotefamea non viene riconosciuta la facoltà di delega ad altri, per farsi rappresentare nell'esercizio dei diritti derivanti;

d) i Fioi de Sotefamea non possono assumere la carica di Marigo, perché non appartenenti alle singole Regole. Nel caso una Regola, nella sua piena autonomia, intendesse conferire ai Fioi de Sotefamea i diritti attivi e passivi previsti dal rispettivo Laudo, dovrà in ogni caso escludere la possibilità della marighezza;

e) la carica di Marigo del padre intestato è prioritaria, rispetto al mandato di Deputato o di Sindaco del Fiol de Sotefamea.

Art. 5 ter) Figli naturali

I figli naturali di madre “non da roba” di famiglia regoliera, sono ammessi quali Regolieri in una Regola Bassa di loro scelta e senza alcuna formalità, raggiunta l’età di anni 25, a condizione che prestino gratuitamente almeno 15 giornate di lavoro nell’arco massimo di due anni, a favore della Regola conferente o, in subordine, a favore delle altre Regole o della Comunanza.

Art. 6) Sospensione dei diritti regolieri

1. Sono sospesi dall’esercizio dei diritti regolieri i Consorti Regolieri che non hanno la residenza anagrafica nel Comune di Cortina d’Ampezzo.

2. Al Consorte Regoliere non residente a Cortina d’Ampezzo è tuttavia riconosciuto il diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto ma senza facoltà di delega, a condizione che presenti specifica domanda scritta alla Comunanza delle Regole d’Ampezzo. Tale diritto può essere validamente esercitato a partire dalla prima Assemblea Generale della Comunanza successiva alla data di protocollo della domanda.

Il diritto decade nuovamente in caso di mancata partecipazione all’Assemblea Generale senza valido e giustificato motivo.

3. Possono essere sospesi a tempo determinato, su proposta della Deputazione Regoliera o di 100 Consorti Regolieri, e attraverso conforme deliberazione dell’Assemblea Generale:

- a) i Consorti Regolieri che non rispettano le disposizioni del presente Laudo e dei suoi regolamenti;
- b) i Consorti Regolieri che recano danno al patrimonio regoliero;
- c) i Consorti Regolieri che pregiudicano la conservazione dell'ordine interno delle Regole.

4. Per i casi di cui al precedente comma 3) la proposta di sospensione deve essere notificata all'interessato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea in cui si prevede la delibera di sospensione.

Art. 7) Catasto Generale delle Regole d'Ampezzo

Per Catasto Generale delle Regole d'Ampezzo si intende il ruolo dei Consorti Regolieri, con la indicazione del titolo di appartenenza alla o alle Regole.

Sono iscritti tutti i figli maschi discendenti da un Consorte Regoliere. In mancanza di discendenti di sesso maschile, all'atto della morte del Consorte Regoliere, vi sono iscritte le figlie, chiamate "ereditarie" o "da roba".

Col matrimonio le figlie ereditarie conservano e trasmettono i diritti solamente se sono coniugate con Consorti Regolieri o loro discendenti.

I figli naturali riconosciuti, i legittimati, gli adottivi maschi e femmine sono equiparati ai figli legittimi, sempre che residenti e domiciliati a Cortina d'Ampezzo.

Tuttavia, coloro che successivamente verranno adottati, riconosciuti o legittimati da un soggetto non appartenente alle Regole, perdono il titolo di Regoliere e decadono dall'esercizio dei diritti.

Il Catasto Generale è depositato presso la Segreteria della Comunanza e ogni Consorte può prenderne visione e chiederne copia a proprie spese.

Art. 8) Diritti e doveri dei Consorti Regolieri

1. I diritti regolieri sono riconosciuti alle sole persone iscritte nel Catasto Generale della Comunanza delle Regole d'Ampezzo, secondo le disposizioni del presente Laudo e dei Laudi delle singole Regole.

2. I Consorti Regolieri esercitano da tempo immemorabile i propri diritti in modo indiviso sull'intero patrimonio regoliero.

3. I Consorti Regolieri godono dei diritti d'elettorato attivo e passivo all'interno delle Regole d'appartenenza e nella Comunanza delle Regole d'Ampezzo, di erbatico, di legnatico e fabbisogno di legname in relazione ad esigenze familiari e non industriali o commerciali.

4. I Consorti Regolieri hanno il dovere di concorrere alla conservazione, valorizzazione e incremento del patrimonio comune, secondo principi di solidarietà.

5. L'esercizio di tali diritti e doveri è disciplinato da appositi regolamenti.

CAPITOLO III

Oggetto

Art. 9) Beni della Comunanza Regoliera

L'oggetto dei diritti, base e sede dell'attività della Comunanza delle Regole, è costituito:

a) dai beni allodiali appresi per Laudo, attribuiti in perpetuo per fini di lavoro diretto e indiretto ai Consorti Regolieri e consolidatisi nelle Regole per effetto dell'Atto di Conciliazione 24 maggio 1957, registrato a Cortina d'Ampezzo il 9 settembre 1958 al n. 195 vol. XI, intavolati nel Libro Fondiario alle undici Regole d'Ampezzo, quale comunione generale per condominio con decreto 23.3.1960, giorn. 31/60 del Pretore di Cortina d'Ampezzo.

Detti beni, costituenti il patrimonio antico della Comunanza, in conformità della destinazione al lavoro e al godimento delle famiglie regoliere, risultano vincolati in perpetuo allo scopo e quindi inalienabili e indivisibili, data la loro funzione economico-sociale e la complementarietà esistente tra di essi;

b) dai beni acquistati a qualsiasi titolo dalla Comunanza successivamente al 31 dicembre 1952;

c) dal patrimonio culturale e storico conservato sul territorio, nei musei e negli archivi delle Regole d'Ampezzo.

CAPITOLO IV

Rapporto diretto con la cosa e sua natura

Art. 10)

Il rapporto fra le persone – Consorti Regolieri – e la Cosa, produttiva di utilità ripetute e durevoli, complesso di beni come sopra individuati e descritti nel Libro Fondiario, costituenti un patrimonio unico avente una propria autonomia.

Il rapporto è privato e ereditario per effetto della natura allodiale dei beni e del titolo di trasferimento e di acquisto. Esso ha carattere fiduciario ed è basato su principi di solidarietà.

Ciascuno ha il dovere di cooperare e lavorare alla conservazione, valorizzazione e progresso del patrimonio comune.

CAPITOLO V

Godimento della proprietà comune regoliera

Art. 11)

L'utilizzazione dei beni comuni avviene in conformità della loro destinazione al lavoro, all'attività agro-silvo-pastorale e all'interesse delle famiglie regoliere. Essa dovrà esercitarsi in comune, cioè senza quote.

Tuttavia i fabbricati silvo-pastorali possono essere dati in conduzione a famiglia regoliera anche per usi diversi.

Le attività sono ripartite per settori allo scopo di realizzare un più agevole governo della cosa comune.

Art. 12)

Le norme per la gestione dei beni comuni, per il loro godimento, nonché quelle afferenti la costituzione degli organi e lo svolgimento di tutte le loro attività e quelle per l'esercizio di tutti i diritti regolieri, sono contemplate in apposito regolamento.

CAPITOLO VI **Rapporti tra la Comunanza Regoliera** **e le Regole d'Ampezzo**

Art. 13)

La Comunanza può assumere, in forza di apposita deliberazione delle singole Regole, i seguenti loro compiti:

- a) la ricognizione del loro Laudo, la sua redazione o rielaborazione, in base alle proprie consuetudini;
- b) la ricognizione e l'aggiornamento periodico del loro Catasto dei Regolieri;
- c) la ricognizione generale del loro patrimonio, indicandone la consistenza, ove possibile l'origine e la destinazione.

CAPITOLO VII **Rapporti della Comunanza con il Comune** **di Cortina d'Ampezzo e con la Comunità Montana**

Art. 14) Rapporti con il Comune di Cortina d'Ampezzo

La Comunanza Regoliera può assumere la gestione tecnica del

patrimonio agro-forestale del Comune di Cortina d'Ampezzo, mediante apposita convenzione.

Sempre con apposita convenzione la Comunanza Regoliera e il Comune di Cortina d'Ampezzo possono accordarsi per l'esecuzione di opere di comune interesse.

Art. 15) Rapporti con la Comunità Montana

La Comunanza Regoliera, in armonia con gli obiettivi della Comunità Montana, può assumere in tutto o in parte le funzioni di consorzi forestali e aziende speciali, dei consorzi di bonifica montana e zootecnica, prevenzione montana, difesa idraulica, difesa contro le calamità naturali e la realizzazione di tutti gli interventi annessi e connessi alle proprie specifiche funzioni.

CAPITOLO VIII Organi della Comunanza

Art. 16)

Gli organi della Comunanza Regoliera sono:

- a) Assemblea Generale dei Regolieri;
- b) Deputazione Regoliera;
- c) Giunta Esecutiva;
- d) Presidente;
- e) Collegio dei Sindaci.

Legali rappresentanti e amministratori delle singole Regole sono i Marighi.

CAPITOLO IX

Arbitrato

Art. 17) Commissione Arbitrale

La definizione di ogni controversia tra la Comunanza, le Regole e i Regolieri, delle singole Regole tra loro o dei singoli Regolieri tra loro o con le Regole, in ordine alla interpretazione e alla esecuzione del Laudo, del Regolamento, delle consuetudini o comunque all'esercizio dei diritti regolieri, deve essere deferita ad una Commissione Arbitrale composta da tre persone nominate di volta in volta dalle parti fra Regolieri e presieduta da un Regoliere nominato dai primi due arbitri. In difetto di accordo tra gli arbitri, il presidente della commissione arbitrale sarà nominato a maggioranza dagli undici Marighi, dai due arbitri e da altri cinque Regolieri nominati da ciascuna delle parti in lite.


La Commissione decide secondo equità nei limiti consentiti dalla legge.

CAPITOLO X

Norma finale

Art. 18)

Con l'entrata in vigore del presente Laudo e del Regolamento restano abrogate tutte le disposizioni anteriori, in quanto incompatibili.



REGOLAMENTO AL LAUDO

della Comunanza delle Regole d'Ampezzo

Art. 1)

In conformità dell'articolo 12 del Laudo è compilato il presente Regolamento.

CAPITOLO I

Organi della Comunanza Regoliera, loro costituzione e loro compiti

Art. 2) Assemblea Generale dei Consorti Regolieri

L'Assemblea Generale dei Consorti Regolieri, iscritti nel Catasto Generale delle Regole d'Ampezzo, si riunisce ordinariamente ogni anno, salvo che particolari circostanze non richiedano una convocazione straordinaria.

La convocazione ordinaria avviene entro il mese di maggio in Cortina d'Ampezzo.

Salvo diversa determinazione da parte dell'Assemblea, la stessa è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente della Deputazione, il quale propone, tra i Regolieri presenti, gli scrutatori e un segretario.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente della Deputazione Regoliera, su conforme deliberazione della stessa, con invito personale contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza.

Art. 3)

L'Assemblea Generale si costituisce validamente con la presenza di almeno due terzi dei Consorti Regolieri in prima convocazione.

In seconda convocazione, che dovrà effettuarsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea Generale si costituisce validamente:

a) Con la presenza di almeno un terzo dei Consorti e delibera validamente con il voto favorevole di due terzi dei votanti in merito:

1) Al presente Regolamento e sue eventuali modifiche;

2) Al piano di delimitazione del patrimonio antico suscettibile di sviluppo turistico e sue eventuali modifiche;

3) Alla modifica della destinazione stabilita per i beni costituenti il patrimonio antico secondo il piano di cui sopra, per consentirne l'utilizzazione ai fini turistici, a favore dei soli Regolieri e loro familiari, singolarmente o costituiti in società di persone, fintantoché le stesse sono formate da soli Regolieri o loro familiari;

b) Con la presenza di almeno un quarto dei Consorti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà più uno) dei votanti in merito:

4) Al Catasto Generale dei Consorti Regolieri;

5) All'approvazione dei bilanci annuali, udite le relazioni della Deputazione Regoliera e del Collegio dei Sindaci;

c) Con la presenza di almeno un terzo dei Consorti Regolieri e

delibera validamente con il voto favorevole di tre quarti dei votanti, in merito:

6) Alla modifica della destinazione stabilita per i beni costituenti il patrimonio antico, secondo il piano di cui alla lettera a) punto 2) di questo articolo, per consentirne l'utilizzazione a fini turistici e per la realizzazione di opere pubbliche, a favore di Enti, Società e Associazioni.

Art. 4)

Il Regoliere impedito ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da discendente maggiorenne o da altro Regoliere, salvo per quanto attiene all'elettorato passivo.

Il delegato può avere una sola delega.

Art. 5)

L'Assemblea elegge i Deputati di cui al successivo articolo 6, lettera a), ed il Collegio dei Sindaci secondo il capitolo II del presente Regolamento.

Art. 6) Deputazione Regoliera

La Deputazione Regoliera è composta da 22 Deputati, e cioè:

a) Da 11 Consorti Regolieri eletti dall'Assemblea Generale con mandato di tre anni e rieleggibili una volta sola consecutiva. Trascorso un periodo equivalente a quello della carica ricoperta, il Consorte Regoliere potrà ripresentare la propria candidatura. Tuttavia, il Consorte Regoliere eletto che alla scadenza del mandato

di sei anni ricopre la carica di Presidente, è rieleggibile per un ulteriore triennio;

b) Dai Marighi in carica delle undici Regole, con mandato di anni uno.

I Consorti Regolieri eletti dall'Assemblea Generale scadono entro il mese di maggio in ragione di quattro per due anni e di tre il terzo anno. La designazione degli uscenti avviene per anzianità di carica.

I Marighi sono nominati dalle Regole secondo le tradizioni tramandate e a norma dei rispettivi Laudi, entro il mese di aprile di ogni anno.

Non può essere nominato Marigo il Deputato in carica o chi sia stato Marigo durante il triennio precedente.

La Deputazione nomina nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e la Giunta esecutiva.

Non possono fare parte della Deputazione Regoliera due o più parenti entro il secondo grado e coloro che con le Regole o con la Comunanza hanno rapporti di lavoro retribuito o di lite. In caso di parità di voti prevale l'anzianità per età.

Nel caso di necessità di sostituire un Deputato eletto dall'Assemblea, gli subentrerà quel candidato che nella medesima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti. La scadenza della sua carica coinciderà con quella del Deputato sostituito.

Qualora si dovesse sostituire un Marigo, gli subentrerà quel Consorte che, per nomina nelle Regole Alte e per "rodoletto" nelle Regole Basse, sarà chiamato a ricoprire la carica di Marigo durante l'anno successivo.

Art. 7)

La Deputazione Regoliera si riunisce normalmente sei volte all'anno nella sala della Comunanza e quando il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando almeno otto Deputati o i Sindaci ne facciano richiesta. L'avviso di convocazione deve inviarsi almeno tre giorni prima all'indirizzo di ciascun Deputato, in formato cartaceo e/o elettronico, salvo i casi eccezionali d'urgenza. Della convocazione sarà data notizia ai Sindaci effettivi nella stessa forma e negli stessi termini.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno 15 Deputati e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voto; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I Deputati non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni ed altri provvedimenti su affari nei quali abbiano interessi personali o ve li abbiano i loro congiunti o affini entro il secondo grado.

Ai Deputati e ai Sindaci spetta il rimborso delle spese e una diaria in caso di vacanza.

Nei verbali delle sedute saranno riportati gli argomenti indicati nell'ordine del giorno, tutte le deliberazioni prese e quant'altro richiesto dai Deputati o dai Sindaci. I verbali sono approvati dalla Deputazione Regoliera e sottoscritti dal Presidente, da due Deputati e controfirmati dal Segretario che li redige.

Il libro verbali della Deputazione Regoliera è depositato presso la Segreteria della Comunanza e ogni Consorte può prenderne visione. Le deliberazioni della Deputazione Regoliera possono essere impugnate avanti alla Commissione Arbitrale, dai Consorti aventi causa nell'oggetto delle deliberazioni stesse, entro novanta

giorni dalla loro adozione. Scaduto tale termine le deliberazioni si intendono esecutive a tutti gli effetti. Il libro verbali della Deputazione Regoliera è depositato presso la Segreteria della Comunanza e ogni Consorte può prenderne visione.

Le deliberazioni della Deputazione Regoliera possono essere impugnate avanti alla Commissione Arbitrale, dai Consorti aventi causa nell'oggetto delle deliberazioni stesse, entro novanta giorni dalla loro adozione. Scaduto tale termine le deliberazioni si intendono esecutive a tutti gli effetti.

Art. 8)

La Deputazione Regoliera ha i più ampi poteri per l'amministrazione e più segnatamente le sono conferite tutte le facoltà che, per Laudo o Regolamento, non siano riservate in modo esplicito all'Assemblea Generale o ad altri organi amministrativi.

Spetta, tra l'altro, alla Deputazione Regoliera:

- a) La facoltà di proporre modifiche al Laudo e al Regolamento che dovranno essere approvate dall'Assemblea Generale. Eguale facoltà è riservata anche a quaranta Regolieri, che non siano decaduti o sospesi, purché la loro proposta - scritta e controfirmata - sia presentata alla Deputazione Regoliera almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea;
- b) Di aggiornare periodicamente il Catasto Generale dei Consorti Regolieri;
- c) Di compilare i bilanci annuali di attività, corredandoli della propria relazione sull'andamento dell'esercizio;

d) Di approvare i programmi annuali di attività, predisposti dalla Giunta Esecutiva;

e) Di approvare il Piano Economico e di Assestamento;

f) Di nominare apposite commissioni consultive per i diversi settori delle attività regoliere (agricoltura e zootecnica, uso interno e rifabbrico, cultura e altre);

g) Di deliberare la concessione temporanea per usi diversi da quelli agro-silvo-pastorali dei beni costituenti il patrimonio antico, a sensi dell'art. 14 legge regionale 3.5.1975, n° 48;

h) Di concedere sul patrimonio antico della Comunanza, anche a lungo termine, garanzia a favore delle Regole e/o della Comunanza, mediante la costituzione di privilegio speciale sulle utilizzazioni forestali previste dal Piano Economico in vigore, a sensi della legge 5.7.1928, n° 1760;

i) Di effettuare acquisti immobiliari e di permutare o ipotecare nuovo patrimonio, cioè beni pervenuti successivamente al 31 dicembre 1952;

l) Di determinare il rapporto di lavoro del personale dipendente, nel quadro delle leggi e dei contratti in vigore;

m) Di adottare provvedimenti relativi all'esercizio dei diritti regolieri;

n) Di delegare alla Giunta Esecutiva eventuali propri compiti, fissandone i limiti;

o) Di accendere mutui e/o prestiti presso gli Istituti di Credito;

p) Con il voto favorevole di tre quarti dei presenti e votanti, di autorizzare, nell'ambito del Piano di Sviluppo Turistico, le opere di miglioramento di impianti e piste esistenti.

Art. 9) Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è eletta dalla Deputazione Regoliera ed è composta dal Presidente e da sei Deputati, dei quali due sono Marighi. La durata in carica dei membri di Giunta non può essere superiore al mandato di Deputato, rispettivamente di Marigo.

La Giunta:

a) Assiste il Presidente e prende tutte quelle decisioni che per la loro urgenza non possono essere procrastinate; tali decisioni devono essere presentate alla Deputazione Regoliera per la loro ratifica;

b) Sottopone i programmi di attività alla Deputazione;

c) Dà esecuzione, per quanto di competenza, alle deliberazioni della Deputazione;

d) Cura l'applicazione dei contratti di lavoro, stabilisce le paghe degli operai e compila i regolamenti di servizio per il personale dipendente.

Art. 10) Presidente

Il Presidente e il Vicepresidente, designati dalla Deputazione Regoliera, sono scelti tra i Deputati eletti dall'Assemblea Generale e durano in carica fino alla scadenza del mandato di Deputato.

Il Presidente è il legale rappresentante della Comunanza delle Regole, ne ha la firma e rappresenta la Comunanza in giudizio,

in ogni sede e grado di giurisdizione.

Il Presidente, o un suo delegato, firma i mandati e le reversali con facoltà di quietanzare anche nei confronti di enti pubblici e in particolare della Cassa Depositi e Prestiti.

Il Presidente convoca l'Assemblea Generale dei Regolieri, la Deputazione Regoliera e la Giunta Esecutiva e dà esecuzione alle loro deliberazioni.

Tutela in generale gli interessi della Comunanza delle Regole.

La Deputazione Regoliera potrà tuttavia, con propria deliberazione, conferire a Deputati o a Consorti Regolieri procure, sia in forma generale che speciale, per determinati affari.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente senza eccezioni di sorta.

Art. 11) Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre Sindaci effettivi, che devono essere Consorti Regolieri. Essi vengono eletti dall'Assemblea Generale, durano in carica tre anni, scadono uno ogni anno e sono rieleggibili una volta sola, anche consecutiva.

Trascorso un periodo equivalente a quello della carica ricoperta, il Consorte Regoliere potrà ripresentare la propria candidatura.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci è nominato annualmente in seno al Collegio stesso.

I Sindaci effettivi devono intervenire alle assemblee generali ed alle riunioni della Deputazione Regoliera e possono intervenire alle riunioni della Giunta Esecutiva, alle quali sono invitati ed hanno facoltà di far inserire le loro osservazioni nei rispettivi verbali.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaci, o decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini dei Deputati sino al quarto grado di parentela o di affinità e coloro che con le Regole o con la Comunanza hanno rapporti di lavoro retribuito o di lite.

Nel caso di necessità di sostituire un Sindaco eletto dall'Assemblea gli subentrerà quel candidato che, nella medesima votazione, ha ottenuto il maggior numero di voti. La scadenza della sua carica coinciderà con quella del Sindaco sostituito.

Art. 12) Il Collegio dei Sindaci ha l'obbligo:

a) Di vigilare sulla osservanza delle consuetudini, del Laudo, del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e delle leggi generali e speciali disciplinanti le Regole d'Ampezzo e la loro Comunanza;

b) Di controllare l'amministrazione della Comunanza, di accertare la regolare tenuta della contabilità e di verificare che alle risultanze di questa corrispondano i bilanci;

c) Di accertare che gli impianti e i mobili in bilancio risultino per un valore non superiore al prezzo d'acquisto; che sia stato costituito un fondo di accantonamento per la riduzione della valutazione in proporzione al deperimento o consumo verificatosi durante l'esercizio e che i crediti risultino valutati secondo un presumibile loro realizzo, giustificando nelle relazioni all'Assemblea Generale le eventuali deroghe a queste norme;

- d) Di esercitare il controllo contabile almeno ogni trimestre;
- e) Di riferire all'Assemblea Generale, compilando allo scopo apposita relazione, sui risultati dell'esercizio finanziario e sulla tenuta della contabilità e di fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione;
- f) Di provvedere alla convocazione dell'Assemblea Generale in caso di omissione da parte della Deputazione Regoliera e della Presidenza;
- g) Di registrare in apposito libro gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni.

Art. 13) Commissione Arbitrale

La Commissione Arbitrale, di cui all'art. 17 del Laudo, è nominata dalle parti e ciascuna di esse, con lettera raccomandata, rende noto all'altra l'arbitro che essa nomina, con l'invito di procedere alla designazione del proprio.

La parte, alla quale è rivolto l'invito deve notificare, sempre con lettera raccomandata, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro da essa nominato. In difetto, l'arbitro verrà designato dal Collegio dei Sindaci.

Le parti possono stabilire, con atto scritto, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.

Gli arbitri possono assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche.

Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di 90 giorni dall'accettazione della nomina.

CAPITOLO II

Norme di elezione della Deputazione Regoliera e del Collegio dei Sindaci

Art. 14)

Abrogato.

Art. 15)

La lista per l'elezione dei Deputati è formata dalla Deputazione Regoliera e dovrà contenere anche i Deputati uscenti, in quanto rieleggibili e purché accettino la candidatura.

Tuttavia possono essere formate altre liste purché firmate da almeno quaranta Regolieri aventi diritto di voto e presentate alla Deputazione Regoliera, almeno trenta giorni prima della data della elezione.

Ogni lista non potrà contenere un numero superiore a undici candidati.

Art. 16)

Per l'elezione del Collegio dei Sindaci, la lista, con un numero minimo di tre candidati, è formata dalla Deputazione Regoliera.

Il Sindaco uscente è inserito di diritto nella lista, se rieleggibile e se accetta la ricandidatura.

Art. 17)

Le votazioni vengono fatte, salvo diversa disposizione dell'Assemblea Generale, durante l'assemblea stessa, a schede segrete riproducenti le liste elettorali.

Un fac-simile della scheda dovrà essere inviato agli aventi diritto di voto almeno tre giorni prima della data dell'elezione e dovrà contenere tutte le modalità di votazione.

La scheda non sarà valida qualora il numero dei candidati votati superi il numero prefissato.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto maggior numero di voti; a parità di voti prevale l'anzianità per età.

Per gli eletti l'accettazione della carica è obbligatoria.

Art. 18)

La nuova Deputazione Regoliera sarà convocata dal Presidente in carica, rispettivamente da quello uscente, entro un mese dalla data di elezione per la nomina del Presidente in quanto uscente e per il rinnovo della Giunta Esecutiva.

Fino alla nomina del Presidente, quello uscente deve dare esecuzione agli atti di ordinaria amministrazione nei limiti dell'indispensabile e salvo ratifica.

CAPITOLO III

Norme di godimento dei beni della Comunanza delle Regole

Art. 19)

Ai sensi dell'art. 8 del Laudo, i Consorti Regolieri, le loro famiglie, quelle dei loro familiari e, per antica concessione dei Consorti, i figli naturali e i loro familiari di famiglia regoliera, hanno diritto al "fabbisogno" di legna da ardere e di legname da opera e all'erbatico, in relazione ad accertate esigenze familiari e non industriali.

L'accertamento del fabbisogno sia di legna che di legname, chiamato tradizionalmente "uso interno", verrà fatto da apposita Commissione, detta "Commissione Uso Interno", con funzioni di rilevamento e di controllo.

Art. 20) Legna da ardere

Tutta la legna derivante dall'annua utilizzazione dei boschi della Comunanza verrà distribuita sul luogo di caduta nelle ragioni e in base alle assegnazioni di cui all'articolo precedente.

Per facilitare la distribuzione tuttavia, l'Amministrazione potrà allestire totalmente o in parte la legna e distribuirla come sopra tra gli aventi diritto, contro il rimborso delle spese.

Il cattivo uso della legna e la sua commercializzazione sono passibili di sanzioni a norma dell'art. 6, lettera b) del Laudo.

Art. 21) Legname da opera

Il diritto di percepire il fabbisogno di legname da opera si distingue in:

- a) diritto di rifabbrico o acquisto di casa di abitazione;
- b) diritto di manutenzione e conservazione.

Gli aventi diritto, per ottenere le assegnazioni di legname ad uso interno, dovranno fare domanda:

- scritta e corredata di progetto per il rifabbrico;
- verbale per la manutenzione che sarà annotata in apposito libro.

Le domande dovranno essere presentate entro il mese di febbraio di ogni anno. Quelle presentate dopo il mese di febbraio saranno prese in considerazione l'anno successivo.

Circa la qualità, il legname assegnato sarà conforme allo scopo per cui viene richiesto e la quantità si intende generalmente allo stato tondo.

Art. 22)

L'assegnazione di legname per rifabbrico deve essere deliberata dalla Deputazione Regoliera, secondo apposito regolamento che la stessa è autorizzata a redigere e ad aggiornare.

Art. 23)

Abrogato.

Art. 24)

L'avente diritto che aliena la casa "d'uso interno" a non aventi diritto, riceverà la quota intera di legname da opera dopo cinquant'anni dal giorno della vendita risultante dal contratto.

Art. 25) Erbatico

Il diritto di erbatico viene esercitato nella misura in cui l'avente diritto svolge direttamente o indirettamente l'attività zootecnica.

Sui pascoli della Comunanza delle Regole d'Ampezzo, ogni avente diritto pascola il proprio bestiame.

Spetta alla Deputazione Regoliera, sentito dai Marighi le effettive esigenze, di indicare le zone a pascolo, che dovranno essere previste anche dal Piano Economico.

Il Marigo di ciascuna Regola, nominato secondo le tradizioni tramandate e a norma del rispettivo Laudo, provvede alla gestione dell'esercizio di pascolo.

Il Marigo è il responsabile rappresentante dell'amministrazione del bestiame.

I pastori sono scelti secondo le consuetudini della Regola nella cui circoscrizione è svolta l'attività di pascolo e dovranno essere in numero sufficiente. Allo scopo la Deputazione Regoliera, in casi particolari e su motivata richiesta, potrà stabilire dei contributi per alleggerire le spese di pascolo.

Le date dell'alpeggio saranno stabilite dalle singole Regole

interessate, a seconda dell'andamento stagionale e tenendo conto delle consuetudini.

La Deputazione Regoliera assisterà e promuoverà tutte le iniziative atte ad agevolare i Consorti Regolieri allevatori di bestiame e a favorire l'agricoltura e la zootecnica in genere”.

CAPITOLO IV

Norme di gestione del patrimonio della Comunanza delle Regole

Art. 26)

Le norme per l'utilizzazione dei boschi e dei pascoli, salvo quanto previsto dal Laudo e dal Regolamento, sono stabilite dal Piano Economico.

Il Piano Economico, detto anche Piano di Assestamento, deve contenere tutte le norme di natura tecnica ed economica atte alla conservazione, accrescimento, miglioramento e, se del caso, trasformazione della produzione forestale, per ottenere un reddito annuo possibilmente costante e progressivo.

Il Piano Economico prevede anche una disciplina del pascolo.

Art. 27)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Le entrate della Comunanza regoliera provengono:

- a) Dall'utilizzazione dei boschi di tutte le risorse naturali del territorio in genere;
- b) Da entrate eventuali e da ogni sopravvenienza e contributo che a qualsiasi titolo venga attribuito alla Comunanza.

Con le entrate la Comunanza provvede:

- a) A tutte le spese per conseguire i propri fini di conservazione, di miglioramento, di valorizzazione e di incremento del patrimonio comune;

- b) Al soddisfacimento dei diritti dei Consorti Regolieri;
- c) Al funzionamento dei propri organi;
- d) Al pagamento degli stipendi e dei salari del personale dipendente;
- e) Alla eventuale difesa dei diritti e degli interessi delle istituzioni regoliere;
- f) Alla elargizione di contributi e oblazioni, deliberata di volta in volta dalla Deputazione Regoliera.

Art. 28)

Eventuali disponibilità di gestione vengono reinvestite nel patrimonio regoliero.

Art. 29)

Per la gestione tecnica e amministrativa dei beni comuni è previsto un sufficiente organico impiegatizio ed un corpo di sorveglianza costituito da guardie giurate.

Le condizioni d'impiego, le mansioni di servizio, i diritti e gli obblighi delle diverse categorie del personale, possono essere stabiliti in appositi regolamenti di servizio.

Art. 29 bis) Accesso agli atti

I Consorti Regolieri possono consultare le deliberazioni e i verbali delle Assemblies, della Deputazione Regoliera, della Giunta Esecutiva, nonché consultare i bilanci, i rendiconti d'esercizio ed

i progetti predisposti dalla Deputazione o a questa sottoposti da terzi per l'approvazione.

La Giunta Esecutiva può, su specifica richiesta scritta e motivata, rilasciare copie degli atti stessi.

Sono fatti salvi, e quindi non soggetti a quanto sopra, gli atti riguardanti questioni di interesse privato di evidente delicatezza, sulla cui consultazione decide la Giunta Esecutiva.

Sul contenuto degli atti di cui sopra, se diversi da quelli soggetti a pubblicità a norma di legge, i Consorzi Regolieri sono tenuti ad osservare scrupoloso riserbo.

CAPITOLO V
Limiti e condizioni per l'attività
turistico-sportiva sui beni della Comunanza

Art. 30)

I progetti che necessitano di mutamento di destinazione d'uso del patrimonio antico regoliero, da deliberare in Assemblea ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, devono essere presentati alle Regole d'Ampezzo - completi di quanto previsto per legge - entro il 31 del mese di gennaio. Le domande pervenute dopo tale data, o quelle con documentazione incompleta, saranno prese in considerazione l'anno successivo.

Art. 31)

Salvo diverse disposizioni della Deputazione Regoliera e fermo restando le norme di legge in materia, la concessione dovrà prescrivere a carico del richiedente:

a) La ricostituzione della consistenza forestale attraverso la messa a dimora, per ogni pianta tagliata, dei seguenti quantitativi minimi di piantine:

- | | |
|------------------------------|-------|
| - fino a quota 1400 m s.l.m. | n. 50 |
| - da m 1400 a m 1600 s.l.m. | n. 75 |
| - oltre m 1600 s.l.m. | n.100 |
| - per ogni mq di pino mugo | n. 25 |

b) L'abbattimento, lo smacchio e trasporto del legname e della legna, che rimarranno di proprietà della Comunanza;

c) Il rinverdimento delle superfici soggette a sbancamento e comunque a movimento, attraverso opportune semine e concimazioni.

Art. 32)

Per quanto riguarda il patrimonio delle singole Regole valgono le norme previste dai rispettivi Laudi.

CAPITOLO VI Norme transitorie

Art. 33)

Con l'entrata in vigore del presente Laudo e del Regolamento stesso, restano abrogate tutte le disposizioni anteriori, in quanto incompatibili.

Art. 34)

I Sindaci in carica all'entrata in vigore del presente Laudo svolgeranno il loro mandato sino a naturale scadenza, secondo la disciplina dell'art. 11 precedente all'attuale.

Verranno in seguito eletti, a norma del precedente art. 11 del Regolamento e con unica votazione, tre Sindaci, che avranno rispettivamente mandato di anni tre, due e uno in rapporto ai voti ottenuti. Con l'anno successivo sarà in vigore lo stesso art. 11 del presente Regolamento.

Il Laudo delle Regole d'Ampezzo e il suo Regolamento sono stati approvati e aggiornati nelle Assemblee Generali straordinarie dei Regolieri del:

- 01.05.1977 (notaio Azio Perucon, rep. 48.468)
- 08.05.1977 (notaio Azio Perucon, rep. 48.581)
- 24.09.1977 (notaio Azio Perucon, rep. 49.650)
- 26.04.1981 (notaio Azio Perucon, rep. 60.960)
- 02.12.1984 (notaio Azio Perucon, rep. 75.825)
- 05.09.2003 (notaio Francesca Ruggiero, rep. 230)
- 18.12.2005 (notaio Francesca Ruggiero, rep. 4.702)
- 15.04.2007 (notaio Francesca Ruggiero, rep. 7.496)
- 15.04.2012 (notaio Francesca Ruggiero, rep. 11.855)
- 03.04.2016 (notaio Francesca Ruggiero, rep. 13.915)



LEGGI E REGOLAMENTI SULLA PROPRIETÀ COLLETTIVA

Legge 25 luglio 1952, n. 991

Provvedimenti in favore dei territori montani.

Art. 34) Comunioni familiari

Nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979

Regolamento per l'esecuzione della Legge 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 30

Le comunioni familiari, di cui all'art. 34 della legge, conservano la loro autonomia per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei loro beni agro-silvo-pastorali, appresi per laudo.

Legge 3 dicembre 1971, n. 1102

Nuove norme per lo sviluppo della montagna.

Art. 10) Comunioni familiari

Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.

Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società degli antichi originari della Lombardia, le servitù della Val Canale.

La pubblicità di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali è disciplinata da apposito regolamento emanato dalla Regione.

L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni, disciplinato dallo statuto, è registrato a tassa fissa senza altre imposte.

Art. 11) Patrimonio

Il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attività turistica dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.

Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'autorità forestale della Regione.

Legge 31 gennaio 1994, n. 97

Nuove disposizioni per le zone montane.

Art. 3) Organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali

1. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sulla base dei seguenti principi:

a) alle organizzazioni predette è conferita la personalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria;

b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antichi laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:

1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;

2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;

3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;

4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.

Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 26

Disciplina delle Regole, delle Proprietà collettive dell'Altopiano di Asiago e degli Antichi Beni Originari di Grignano Polesine

CAPO I

Riconoscimento

Art. 1) Individuazione e finalità

1. La Regione Veneto riconosce le Regole, anche unite in comunanze, e comunque denominate, come organizzazioni montane nonché quali soggetti concorrenti alla tutela ambientale e allo sviluppo socio-economico del territorio montano e, in attuazione dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ne riordina la disciplina e ne favorisce la ricostituzione al fine di favorire scelte d'investimento e di sviluppo nel campo agro-silvo-pastorale.

2. Sono da considerare Regole, anche unite in comunanze, comunque denominate, le Comunità di fuochi-famiglia o nuclei familiari proprietarie di un patrimonio agro-silvo-pastorale collettivo, inalienabile, indivisibile ed inusucapibile, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e le Regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104.

2 bis. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, altresì, da ritenersi applicabili alle Proprietà collettive dell'Altopiano di Asiago, dette vicinie o colonnelli, e agli Antichi Beni Originari di Grignano Polesine.

Art. 2) Personalità giuridica delle Regole

1. Alle Regole già soggetti di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104 nonché alle Regole già disciplinate dalle leggi regionali 3 maggio 1975, n. 48, 3 maggio 1975, n. 49, 2 settembre 1977, n. 51 è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

2. Le Regole che intendono ricostituirsi devono produrre, ai fini del conferimento della personalità giuridica di diritto privato, istanza al Presidente della Giunta regionale, corredata dalla deliberazione dell'assemblea, alla quale debbono essere allegati:

a) il laudo o statuto della Regola deliberato dall'assemblea;

b) l'elenco dei beni agro-silvo-pastorali costituenti il patrimonio antico della Regola, come definito dall'articolo 5;

c) l'elenco dei fuochi-famiglia o nuclei familiari proprietari dei beni agro-silvo-pastorali, stabilmente stanziati sul territorio della Regola.

3. Sull'istanza di ricostituzione provvede la Giunta regionale previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai fuochi famiglia o nuclei familiari ed ai beni oggetto della gestione comunitaria.

3 bis. Al fine di migliorare la gestione e il godimento dei beni collettivi la Giunta regionale riconosce la possibilità, per le Regole costituite e su loro richiesta, di associarsi in Comunanze, oppure di riunire patrimonio e soggetti aventi diritto con la fusione fra più Regole tra loro, mantenendo le caratteristiche originarie sui loro beni e disciplinando in autonomia i diritti esercitati sugli stessi.

Art. 3) Procedimento per la ricostituzione delle Regole

1. Per l'avvio delle procedure per la ricostituzione della Regola si costituisce un comitato promotore che adempie alle seguenti funzioni:

a) ricognizione del patrimonio antico della Regola, indicandone la consistenza, l'origine e la destinazione;

b) formazione dell'elenco dei fuochi-famiglia o nuclei familiari;

c) elaborazione del nuovo laudo o statuto.

2. I documenti di cui al comma 1 sono depositati a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune competente per territorio; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune e mediante affissione di manifesti.

3. Entro trenta giorni dalla data di affissione all'albo comunale, chiunque abbia interesse può prendere visione dei documenti depositati e formulare osservazioni al comune che provvederà a trasmetterle al Presidente o delegato del comitato promotore. Trascorso detto termine, il Presidente o delegato del comitato promotore è tenuto a convocare, a norma del laudo o statuto proposto, l'assemblea dei fuochi-famiglia o nuclei familiari.

4. Alla presenza di un notaio verbalizzante, l'assemblea, previa valutazione delle osservazioni di cui al comma 3, approva gli atti depositati ai sensi del comma 2, ed elegge, ai sensi del laudo o statuto, gli organi di gestione.

5. La Regione favorisce l'assistenza ai comitati promotori per la ricostituzione delle Regole da parte del comune territorialmente

competente, contribuendo nelle spese eventualmente sostenute.

Art. 4) Laudo o statuto

1. Nel rispetto dei principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente ciascuna Regola è retta da un proprio laudo o statuto e dalle proprie consuetudini.
2. Ferma restando l'autonomia statutaria, le Regole accolgono i principi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modificazioni.

CAPO II Patrimonio antico

Art. 5) Determinazione

1. Costituiscono il patrimonio antico della Regola i beni agro-silvo-pastorali intavolati nel libro fondiario o iscritti nel registro immobiliare a nome della stessa o che risultano comunque di sua pertinenza al 31 dicembre 1952, anche se essa non ne è ancora intestataria nei registri o nei libri fondiari.
2. Costituiscono altresì beni delle Regole quelli attualmente amministrati dai comuni in base al decreto vicereale n. 225 del 25 novembre 1806, se riconosciuti.
3. Rientrano comunque nel patrimonio antico delle Regole d'Ampezzo o della comunanza i beni agro-silvo-pastorali riconosciuti di spettanza delle stesse con decreto n. 31/60 del 23 marzo 1960 del Pretore di Cortina d'Ampezzo, emanato su domanda del Comune e delle 11 Regole di Cortina d'Ampezzo.

Art. 6) Regime giuridico

1. Il patrimonio antico delle Regole è inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse. L'indivisibilità dei beni costituenti il patrimonio antico non esclude tuttavia lo scioglimento della promiscuità tra due o più Regole.

2. Il vincolo di cui al comma 1 è annotato, a cura della Regola, nel registro immobiliare o nel libro fondiario mediante apposizione, rispettivamente nel foglio intestato alla Regola o nel foglio relativo ai singoli beni, della dizione: "Bene inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse, a norma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97". Il vincolo è riconosciuto di interesse generale.

3. Alla prima annotazione si provvede entro novanta giorni dal conferimento della personalità giuridica di cui all'articolo 2, comma 3.

4. Sono esclusi dal vincolo e possono formare oggetto di libera contrattazione gli immobili iscritti al nuovo catasto edilizio urbano ed aventi, alla data di entrata in vigore della presente legge, una destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale, ovvero i beni immobili compresi nelle aree edificabili dei centri urbani previste negli strumenti urbanistici.

Art. 7) Mutamenti di destinazione

1. Fermi i vincoli di inalienabilità, indivisibilità ed inusucapibilità ed assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale, le Regole possono modificare la destinazione di singoli beni di modesta entità, per consentirne l'utilizzazione abitativa, diretta e personale, da parte dei regolieri

o, eccezionalmente, l'utilizzazione a fini turistici, artigianali, per coltivazione di cave o per la realizzazione di opere pubbliche.

2. La deliberazione di modifica di destinazione, da adottare con la maggioranza prevista dal laudo o statuto, deve indicare la diversa utilizzazione prevista nonché i nuovi beni che vengono vincolati alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

3. Ove la diversa utilizzazione sia realizzata da terzi, nella deliberazione deve essere previsto l'obbligo di mantenere, almeno per un trentennio, sul bene sottratto al vincolo agro-silvo-pastorale, la destinazione pattuita e di ripristinare la primitiva destinazione, senza alcun onere per la Regola, alla cessazione della diversa utilizzazione. È in facoltà della Regola chiedere la restituzione del bene nello stato in cui si trova.

Art. 8) Mutamenti temporanei di destinazione

1. Sui beni costituenti il patrimonio antico della Regola possono essere consentiti, temporaneamente, usi diversi da quelli agro-silvo-pastorali alle condizioni seguenti:

a) che la deliberazione sia adottata con la maggioranza prevista dal laudo o statuto;

b) che la concessione abbia durata strettamente limitata al periodo necessario per l'uso che si vuole consentire e comunque non superiore ad anni venti;

c) che al termine della concessione sia possibile il ripristino della destinazione originaria;

d) che la scelta delle aree da utilizzare rispetti le esigenze tecniche della buona conduzione dei boschi e dei pascoli.

Art. 9) Procedimenti autorizzativi

1. Prima di adottare la deliberazione di cui agli articoli 7 ed 8, la Regola è tenuta ad acquisire il parere del servizio forestale regionale, in ordine alla consistenza forestale e al vincolo idrogeologico.

2. La deliberazione ha effetto solo a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, da concedersi entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2 l'autorizzazione regionale non è richiesta qualora il mutamento temporaneo di destinazione abbia durata inferiore ad anni due rinnovabili per una sola volta. In tal caso la Regola è tenuta a comunicare alla Giunta regionale la deliberazione di cui all'articolo 8 con il prescritto parere del servizio forestale regionale.

4. Gli estremi della deliberazione della Regola e della autorizzazione regionale, sono annotati nel registro immobiliare o nel libro fondiario. Prima dell'annotazione, è vietato sottrarre, anche solo parzialmente, alla loro destinazione i beni vincolati.

5. Il presente articolo non si applica qualora si tratti di utilizzazione diretta da parte della Regola per la realizzazione di impianti volti alla trasformazione e commercializzazione dei propri prodotti agro-silvo-pastorali, ai sensi dell'articolo 2135 secondo comma del Codice Civile.

Art. 9 bis) Deroche in ordine al patrimonio antico delle Regole

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 non si applicano per i beni facenti parte del patrimonio antico delle Regole, la cui destinazione risulti già modificata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

CAPO III Amministrazione

Art. 10) Disposizioni generali

1. All'amministrazione dei beni della Regola provvedono gli organi previsti dal laudo o statuto.

2. Le Regole possono associarsi tra loro per la gestione congiunta dei rispettivi beni, o parte di essi, e dei relativi servizi, affidandola ad un organo comune, composto e funzionante secondo le norme previste dai rispettivi laudi o statuti ovvero, in loro mancanza, secondo le norme concordate fra le Regole interessate.

3. Le Regole possono, altresì, delegare la gestione dei propri beni agli enti pubblici operanti nel territorio. Analoga facoltà può essere esercitata dagli enti pubblici nei confronti delle Regole.

Art. 11) Gestione dei beni agro silvo pastorali

1. Le Regole curano la gestione e l'utilizzazione dei beni agro-silvo-pastorali e dei relativi prodotti secondo la consuetudine, le norme statutarie e le modalità dettate per i terreni forestali privati dalle leggi forestali statali e regionali.

Art. 12) Forme sostitutive di gestione

1. In caso di inerzia o impossibilità di funzionamento della Regola, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, garantisce appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortili, dei beni in proprietà collettiva, fino a quando la Regola non sarà in grado di riprendere la gestione.

CAPO IV

Pubblicità degli atti e rapporti con gli Enti locali

Art. 13) Pubblicità degli atti

1. Sono soggetti a pubblicità i seguenti atti delle Regole:

- a) il laudo o statuto, i regolamenti e le loro modificazioni;
- b) la elezione degli organi;
- c) i bilanci;
- d) le deliberazioni di modifica, anche temporanea, della destinazione dei beni costituenti il patrimonio antico;
- e) gli elenchi e le deliberazioni concernenti i fuochi-famiglia o nuclei familiari.

2. La pubblicità degli atti di cui al comma 1 si ottiene mediante pubblicazione, per la durata di otto giorni ed entro trenta dalla data in cui la relativa deliberazione è stata adottata, all'albo pretorio del comune sede della Regola. È fatta salva ogni ulteriore forma di pubblicità prevista dal laudo o statuto.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono depositati presso il servizio forestale regionale territorialmente competente, a cura del rappresentante legale delle Regole entro trenta giorni dalla loro adozione e con l'indicazione dell'avvenuta pubblicazione sull'albo pretorio del comune nella cui circoscrizione la Regola ha la propria sede.

4. Il servizio forestale regionale ha l'obbligo di ricevere gli atti delle Regole, di custodirli numerandoli progressivamente con numerazione distinta per ciascuna Regola.

5. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblici e chiunque vi abbia interesse può prenderne visione ed ottenere copia a proprie spese.

Art. 14) Rapporti con gli Enti locali

1. La Regione, i Comuni e le Comunità montane possono affidare in concessione alle Regole la realizzazione di interventi attinenti o connessi alle loro specifiche funzioni garantendo le risorse necessarie.

2. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali sia sotto il profilo produttivo sia sotto quello della tutela ambientale e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, gli enti pubblici territoriali sono tenuti a coinvolgere le Regole, acquisendone il preventivo parere, nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale, nonché nei processi di gestione forestale ed ambientale e di promozione della cultura locale. Gli enti interessati nell'assumere le deliberazioni finali devono motivare espressamente sul parere acquisito.

3. La Regola deve emettere il parere di cui al comma 2 non oltre il termine previsto da disposizioni legislative e in mancanza, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il parere si considera acquisito favorevolmente allorché la Regola non abbia comunicato le proprie determinazioni, nel termine di cui al comma 3.

CAPO V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 15) Estensione dei benefici regionali

1. Gli interventi regionali a favore delle società cooperative e loro consorzi sono estesi alle Regole di cui alla presente legge.

1 bis. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti pubblici e, in particolare, alle misure del Piano di Sviluppo Rurale, le Regole e gli altri soggetti di cui all'articolo 1 sono considerati imprenditori agricoli professionali a titolo principale. Considerato l'interesse generale perpetuato nella loro attività, le Regole e gli altri soggetti di cui all'articolo 1 hanno, altresì, titolo per accedere ai finanziamenti secondo le aliquote previste per i comuni e gli altri enti pubblici.

Art. 16) Rinvio alla legislazione statale

1. Per quanto non previsto nella presente legge si fa rinvio alle norme del Codice Civile sulle persone giuridiche.

Art. 17) Contributo regionale ai comitati promotori ed ai Comuni

1. Al fine di agevolare la ricostituzione delle Regole, la Regione contribuisce nelle spese incontrate dal comitato promotore e dal comune interessato ai sensi dell'articolo 3, comma 5.

2. La richiesta di contributo è rivolta al Presidente della Giunta regionale, corredata da idonea documentazione delle spese sostenute.

3. Il contributo, nella misura massima del settanta per cento delle spese sostenute, è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 18) Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 3 maggio 1975, n. 48;
- b) la legge regionale 3 maggio 1975, n. 49;
- c) la legge regionale 2 settembre 1977, n. 51;
- d) il regolamento regionale 24 aprile 1975, n. 5.

Art. 19) Norma finanziaria

1. All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 2 "Istituzione del fondo per le deleghe agli Enti locali" iscritta al capitolo n. 80210, fondo globale spese correnti, del bilancio per l'anno finanziario 1996 e contestuale istituzione del capitolo n. 3484 denominato "Contributo regionale per la ricostituzione delle Regole" con lo stanziamento di lire 250 milioni per competenza e cassa.

2. Per gli esercizi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 32 della vigente legge di contabilità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e

di farla osservare come legge della Regione veneta.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

Art. 22) Soggetti esenti dall'Irpeg

1. Al comma 1 dell'articolo 88 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "i comuni" sono inserite le seguenti: "i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi".

Legge 20 novembre 2017, n. 168

Norme in materia di domini collettivi

Art. 1) Riconoscimento dei domini collettivi

1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie:

a) soggetto alla Costituzione;

b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;

c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale;

d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva.

2. Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

Art. 2) Competenza dello Stato

1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto:

a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;

b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

c) componenti stabili del sistema ambientale;

d) basi territoriali ed istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;

e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;

f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto.

2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.

3. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni:

a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilità del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;

b) essere riservato ai componenti della comunità, salvo diversa decisione dell'ente collettivo.

4. I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278.

5. I principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Art. 3) Beni collettivi

1. Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari dal luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici.

2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.

3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

4. Limitatamente alle proprietà collettive di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.

6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso tale termine, ai relativi

adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunta regionali. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato.

8. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali delle collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia.



